

ORIGINALE



**COMUNE DI LONA – LASES
(PROVINCIA DI TRENTO)**

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30 DI DATA 18/12/2025

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Modifica art. 29 del vigente regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile.**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 18 dicembre alle ore 19.04, nella sala delle adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito, in seduta ordinaria in prima convocazione, il Consiglio comunale.

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, presiede la seduta il Sindaco avv. Antonio Giacomelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingiust.
Giacomelli Antonio	Sindaco	X		
Campestrini Letizia		X		
Casagrande Silvano		X		
Casagrande Daniele			X	
Dallagiacoma Franca		X		
Fedrizzi Norberto			X	
Fontana Piermario		X		
Ioriatti Maria Lucia			X	
Marchi Alessandro		X		
Micheli Carlo		X		
Micheli Graziano		X		
Tondini Mara		X		

Assiste e verbalizza: dr.ssa Raffaella Santuari, Segretario comunale reggente.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'avv. Antonio Giacomelli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto indicato.

Oggetto: **Modifica art. 29 del vigente regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e ricordato che il regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 21 di data 4 agosto 2009.

Ricordato in particolare che l'art. 29 del suddetto regolamento rubricato "Fatturazione e pagamento" recita:

"Il pagamento del corrispettivo (quota fissa di tariffa, consumo e altre spettanze) va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in fattura.

La fattura deve contenere i consumi effettivamente letti o a stima e perciò può essere emessa con riferimento ad una frazione dell'anno per la generalità degli utenti.

Se il pagamento avviene oltre i termini di cui sopra, il Comune addebita, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso legale in vigore del momento.

In caso di morosità protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, il Comune procede alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura."

Ritenuto di modificare l'art. 29 rubricato "Fatturazione e pagamento" per consentire di avere una leva su coloro che risultano morosi andando a prevedere la seguente più puntuale disciplina:

"1. Il Comune provvederà alla fatturazione del corrispettivo dovuto e delle altre spettanze, in base ai consumi determinati sulla scorta del precedente articolo. La fattura potrà contenere consumi effettivamente letti, o calcolati o comunicati al Comune in caso di autolettura.

2. L'Utente deve effettuare il pagamento nelle modalità ed entro i termini indicati nella fattura stessa. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il Comune invierà all'Utente apposito avviso, con intimazione ad adempiere entro un termine perentorio.

3. Nel caso in cui, nonostante l'intimazione, il pagamento non venga effettuato, il Comune, tramite sollecito inviato con raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata), a titolo di risarcimento del danno finanziario arrecato, ha diritto di addebitare all'Utente moroso, oltre all'importo di quanto dovuto:

- gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso legale in vigore, incrementato di 5 punti percentuali, decorrenti dalla data di scadenza della fattura;*
- le spese postali/di notifica sostenute dal Comune.*

4. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 60 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione

dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A/R, o notifica, addebitando la relativa spesa all'Utente stesso, fatta salva ogni altra ulteriore azione diretta al recupero coattivo del credito.

5. L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura. Per poter riottenere la normale portata di servizio, l'Utente dovrà provvedere al versamento di tutte le spettanze dovute al Comune. Il Comune provvederà a ripristinare la portata di presa entro tre giorni lavorativi da quando avrà avuto notizia dell'avvenuto pagamento."

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine di dare immediata attuazione alla modifica proposta.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..
- lo Statuto comunale e il regolamento di contabilità;
- il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale reggente, ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sostituto ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, su n. 09 consiglieri presenti e votanti, il cui esito è stato, proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, la suddetta proposta di modifica dell'art. 29 rubricato "Fatturazione e pagamento" del regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 21 di data 4 agosto 2009:

"1. Il Comune provvederà alla fatturazione del corrispettivo dovuto e delle altre spettanze, in base ai consumi determinati sulla scorta del precedente articolo. La fattura potrà contenere consumi effettivamente letti, o calcolati o comunicati al Comune in caso di autolettura.

2. L'Utente deve effettuare il pagamento nelle modalità ed entro i termini indicati nella fattura stessa. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il Comune invierà all'Utente apposito avviso, con intimazione ad adempiere entro un termine perentorio.

3. Nel caso in cui, nonostante l'intimazione, il pagamento non venga effettuato, il Comune, tramite sollecito inviato con raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata), a titolo di risarcimento del danno finanziario arrecato, ha diritto di addebitare all'Utente moroso, oltre all'importo di quanto dovuto:

- gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso legale in vigore, incrementato di 5 punti percentuali, decorrenti dalla data di scadenza della fattura;
- le spese postali/di notifica sostenute dal Comune.

4. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 60 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A/R, o notifica, addebitando la relativa spesa all'Utente stesso, fatta salva ogni altra ulteriore azione diretta al recupero coattivo del credito.

5. L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura. Per poter riottenere la normale portata di servizio, l'Utente dovrà provvedere al versamento di tutte le spettanze dovute al Comune. Il Comune provvederà a ripristinare la portata di presa entro tre giorni lavorativi da quando avrà avuto notizia dell'avvenuto pagamento.”;

2. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2 per le motivazioni indicate in premessa;
3. di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione;
4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Allegati parte integrante: Allegato 01.

Documentazione approvata: =====

Il Sindaco
avv. Antonio Giacomelli

Il Segretario comunale reggente
Raffaella dott.ssa Santuari

Documento firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, 21 e 24 del D.Lg. n. 82/2005 e ss.mm. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pareri (art. 185, Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2)

Parere di Regolarità Tecnica

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria e Affari generali esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lona Lases, 26/11/2025

Il Segretario comunale reggente
f.to dr.ssa Raffaella Santuari

Parere di Regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Ragioneria e finanze sost. esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lona Lases, 26/11/2025

Il Responsabile del Servizio Ragioneria e finanze sost.
f.to dr.ssa Raffaella Santuari

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo telematico dal 19/12/2025 fino al 29/12/2025 ai sensi del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Il Segretario comunale reggente
dr.ssa Raffaella Santuari

*Documento firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, 21 e 24 del D.Lg. n. 82/2005 e ss.mm..
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale reggente certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Il Segretario comunale reggente
dr.ssa Raffaella Santuari

*Documento firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, 21 e 24 del D.Lg. n. 82/2005 e ss.mm..
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*